



Comune di Barberino di Mugello

Regolamento per l'affidamento di servizi legali

51 Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n.
del 30.12.2022

INDICE

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione.....	3
Art. 2 – Principi generali.....	3
Art. 3 - Istituzione Elenco degli Avvocati dell’Ente.....	3
Art. 4 - Requisiti per l’inserimento nell’Elenco.....	4
Art. 5 - Iscrizione nell’Elenco	4
Art. 6 - Affidamento dei servizi legali agli iscritti all’Elenco.....	5
Art. 7 - Deroghe al principio di rotazione	6
Art. 8 - Condizioni per il conferimento del servizio di patrocinio dell’Ente.....	6
Art. 9 - Cancellazione dall’Elenco.....	7
Art. 10 - Pubblicità.....	7
Art. 11 – Riservatezza e trattamento dei dati personali	7
Art. 12 – Norme di rinvio.....	8
Art. 13 – Entrata in vigore del presente regolamento.....	8

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione di quanto disposto nelle Linee guida ANAC n. 12 recanti "Affidamento dei servizi legali", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, l'affidamento di servizi legali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), numeri 1 e 2 del Codice dei contratti pubblici, che non rientrino negli affidamenti ricompresi nell'Allegato IX del Codice dei contratti pubblici, ad un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, precisamente:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:

- in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

- in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni.

Art. 2 – Principi generali

1. L'affidamento degli incarichi legali di cui al precedente art. 1 avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità ai sensi dell'art. 4 del Codice dei contratti pubblici.

2. L'affidamento avviene nel rispetto dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e, quindi, in maniera tale da prevenire e risolvere fin dall'origine ogni ipotesi di conflitto di interessi, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

Art. 3 - Istituzione Elenco degli Avvocati dell'Ente

1. Per l'affidamento dei servizi legali esterni viene istituito apposito "Elenco degli Avvocati dell'Ente" (di seguito "Elenco") aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al Responsabile del Settore Servizi Amministrativi, secondo le modalità di seguito descritte.

2. L'Elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE

Sezione C - CONTENZIOSO DI LAVORO

Sezione D - CONTENZIOSO PENALE

Sezione E - CONTENZIOSO TRIBUTARIO

3. L'iscrizione nell'Elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile del Settore Servizi Amministrativi dell'"Avviso per la Formazione dell'Elenco degli Avvocati dell'Ente", all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Barberino di Mugello e da comunicare ai Consigli degli Ordini degli Avvocati ricadenti nel distretto della Corte di Appello di Firenze con richiesta di pubblicazione sui rispettivi siti.

4. L'inserimento nell'Elenco è semplicemente finalizzato all'individuazione di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi professionali e non comporta alcun obbligo in capo al Comune, né alcun diritto, in capo al professionista, in ordine ad un eventuale conferimento dell'incarico.

5. L'Elenco avrà valore di regola per un triennio e comunque fino all'approvazione del nuovo.

6. I nominativi dei professionisti che presenteranno domanda di iscrizione, in possesso dei requisiti richiesti nell'avviso, sono inseriti nell'Elenco con numero progressivo, in ordine di arrivo al protocollo; l'iscrizione nell'Elenco non costituisce, infatti, in alcun modo, giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

7. L'Elenco rimane comunque aperto, anche dopo la scadenza indicata nell'Avviso, e potrà essere integrato con le domande che perverranno successivamente; le stesse saranno esaminate per la valutazione del possesso dei requisiti, numerate e ordinate in ordine di arrivo al protocollo.

8. L'Amministrazione si riserva comunque la motivata facoltà di affidare i servizi legali a professionisti non inseriti nell'Elenco nelle seguenti situazioni:

- in caso di consequenzialità tra incarichi (come quelli relativi ai diversi gradi di giudizio) o di complementarietà con altri attinenti la medesima materia;
- in ragione della rilevante importanza e/o complessità della materia, o novità del thema decidendum;
- per ragioni di urgenza.

9. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non conferire ulteriori incarichi ai professionisti con i quali dovesse incrinarsi il rapporto fiduciario ovvero che, sulla base delle liti trattate in precedenza, non siano ritenuti più idonei a tutelare gli interessi dell'Ente.

10. Non possono essere dati, di norma, incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

Art. 4 - Requisiti per l'inserimento nell'Elenco

1. Hanno facoltà di richiedere l'iscrizione all'Elenco gli Avvocati professionisti singoli o associati in possesso dei seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione e permanere durante tutto il periodo di permanenza nell'Elenco:

- a) non trovarsi in una delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;
- b) iscrizione da almeno 2 (due) anni, al momento della presentazione della domanda, all'Albo degli Avvocati per l'esercizio della professione forense nel territorio nazionale;
- c) non aver riportato sanzioni disciplinari dall'Ordine di appartenenza nei due anni precedenti la presentazione della domanda;
- d) possesso di polizza assicurativa per la copertura della propria responsabilità professionale con adeguati massimali per sinistro ed aggregato annuo;
- e) assolvimento dell'obbligo di formazione continua;
- f) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- g) di non aver subito provvedimenti giudiziari, né avere in corso procedimenti in sede giudiziale, di condanna per inadempimenti contrattuali relativi ad incarichi assunti con una pubblica amministrazione;
- h) di non avere in corso procedure di verifica ed accertamento da parte della Corte dei conti, relativamente ad atti o fatti compiuti nell'espletamento di incarichi professionali conferiti da una pubblica amministrazione, per danno erariale;

2. Non possono essere iscritti all'Elenco coloro che al momento dell'iscrizione, abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Barberino di Mugello.

3. I professionisti che, in costanza dell'iscrizione nell'Elenco, promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, ai sensi dell'art. 24 del Codice Deontologico Forense, saranno cancellati dal predetto Elenco.

Art. 5 - Iscrizione nell'Elenco

1. L'iscrizione nell'Elenco avviene su domanda del professionista, singolo o associato, inviata tramite PEC all'indirizzo: barberino-di-mugello@postacert.toscana.it, con l'indicazione delle sezioni dell'Elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum vitae.

2. L'istanza, sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) dichiarazione in ordine a:
 - possesso dei requisiti elencati nel precedente art. 4 del presente Regolamento;

- non avere in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Barberino di Mugello, e impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune o in conflitto con gli interessi del Comune per la durata del rapporto instaurato;

e contenente:

- accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento e delle previsioni del codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale e impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
 - impegno, in caso di incarico, a rendere (senza ulteriori oneri per l'Ente) un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;
 - impegno, in caso di incarico, a rendere (senza ulteriori oneri per l'Ente) un parere, in fatto e diritto, in ordine all'accettazione della proposta di transazione, offerta dalla controparte durante la causa, che dia la possibilità di decidere all'Ente se accettare o meno la proposta stessa;
 - attestazione circa l'assenza di sanzioni disciplinari da parte dell'Ordine di appartenenza nei due anni precedenti la presentazione dell'istanza;
- b) curriculum vitae comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Elenco cui si chiede l'iscrizione, indicante l'eventuale abilitazione al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni superiori;
 - c) copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;
 - d) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
 - e) certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla Cassa Forense.

3. L'iscrizione è subordinata alla verifica delle veridicità di quanto dichiarato, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista. Il Comune provvederà d'ufficio alla verifica dei requisiti; si riserva altresì la facoltà di verificare in ogni momento, anche a campione, il permanere delle condizioni dell'iscrizione. All'atto del conferimento della prestazione, potrà essere richiesto di rinnovare le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti effettuate in sede di iscrizione, qualora il periodo di validità delle stesse sia terminato.

4. Per gli studi professionali associati, i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovranno riferirsi a ciascun componente designato come "esecutore".

5. Gli interessati possono chiedere di essere iscritti all'Elenco alternativamente come liberi professionisti singoli o come professionisti associati o, infine, come soci di società di avvocati.

In ogni caso, resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale. L'incarico potrà dunque essere svolto solo dall'associato (o socio) in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale.

6. In caso di domanda di iscrizione presentata da associazione professionale o società tra avvocati, la mancanza dei requisiti prescritti in capo anche ad uno solo dei professionisti associati/soci che siano stati designati quali esecutori, comporta il diniego o la decadenza dall'iscrizione nell'elenco dell'intero studio associato. Ugualmente, la presentazione da parte del medesimo professionista di domanda di iscrizione in più forme, singola e associata, comporta la non iscrizione o l'esclusione dall'elenco sia del singolo professionista sia dell'associazione professionale cui appartiene. Nel caso in cui un avvocato associato/socio abbia presentato domanda di iscrizione singolarmente, esso non potrà essere indicato come esecutore dalla rispettiva associazione o società, pena il diniego all'iscrizione.

Art. 6 - Affidamento dei servizi legali agli iscritti all'Elenco

1. La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con Deliberazione della Giunta Comunale, sulla base di una nota del Responsabile di Settore a cui afferisce la controversia, *ratione materiae*, in cui sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'Ente.

2. Il Responsabile del Settore Servizi Amministrativi del Comune individua, motivandone la scelta, il professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio legale.

3. Per la scelta del professionista sarà effettuata una procedura comparativa - nel rispetto del principio di rotazione - tra gli iscritti all'Elenco; si procederà previa consultazione di almeno 3 (tre) avvocati, iscritti nella sezione dell'Elenco specifica per la materia della controversia, che saranno invitati a presentare il preventivo di spesa, suddiviso per fasi di lavoro, e un'apposita dichiarazione relativa ai servizi svolti, analoghi o affini a quelli oggetto dell'affidamento.

4. La selezione tra i professionisti invitati avverrà mediante valutazione comparativa tenendo conto:

a) del curriculum professionale;

b) dell'esperienza e della competenza tecnica, da intendersi come competenza nella materia oggetto del contenzioso;

c) della pregressa proficua collaborazione con l'Ente in relazione alla medesima questione o a questioni similari;

d) del compenso, tenendo conto che, nella redazione del preventivo, l'avvocato dovrà attenersi, quali parametri di riferimento, ai valori previsti dalle tabelle inserite nel Decreto del Ministero di Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37.

5. Al momento dell'accettazione del servizio, l'Avvocato rilascerà ulteriore e apposita dichiarazione di non accettazione di incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Ente e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense e dal codice integrativo di comportamento approvato dall'Ente, la cui inosservanza è causa di risoluzione.

6. Il procedimento si conclude con la Determinazione di affidamento dell'incarico all'Avvocato esterno all'Ente a firma del Responsabile del Settore Servizi Amministrativi alla quale sarà allegato il Disciplinare di incarico del servizio legale, meglio descritto nell'art. 8 del presente Regolamento, che dovrà essere sottoscritto dal Comune e dal legale incaricato.

7. In caso di affidamento dell'incarico difensivo all'associazione professionale, sarà indicato l'avvocato prescelto per l'esecuzione dell'incarico.

Art. 7 - Deroghe al principio di rotazione

1. Il principio della rotazione è ritenuto derogabile nelle situazioni di seguito indicate per le quali l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di affidare direttamente l'incarico legale, senza previo interpello di più professionisti:

a) in caso di impugnazione, al legale già difensore del Comune nel precedente grado di giudizio;

b) in caso di connessione, consequenzialità, continenza o litispendenza di cause al legale già difensore del Comune nella causa anteriormente affidata ovvero al medesimo legale se l'incarico è conferito simultaneamente;

c) nei casi di cui al comma 10 del precedente art. 3 del presente Regolamento.

Art. 8 - Condizioni per il conferimento del servizio di patrocinio dell'Ente

1. Il Disciplinare di incarico, con il quale viene conferito il servizio dovrà avere il seguente contenuto minimo:

a) indicazione del valore della causa;

b) compenso professionale conformemente al preventivo presentato all'Ente;

c) obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico e del codice di comportamento dell'Ente e che dovrà essere richiamato nell'atto di incarico;

d) obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;

e) obbligo di comunicare lo stato della causa e la percentuale dell'alea di soccombenza, ai fini della predisposizione del fondo rischi contenzioso e del riaccertamento ordinario dei residui;

f) obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza, o meno, di motivi per proporre

gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;

- g) obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale e, in caso di parere favorevole, obbligo di redazione della stessa;
- h) obbligo di garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare ed email.

2. Gli uffici del Comune devono evadere, per il tramite dell'Ufficio Direzione Generali e Affari Legali, ogni richiesta formulata dagli avvocati che difendono l'Ente nonché dall'Ufficio sopraindicato al fine di istruire il procedimento, entro 15 giorni, ad eccezione delle richieste concernenti i giudizi cautelari, da evadere entro 3 giorni liberi per non incorrere in decadenze e prescrizioni giudiziali.

3. Il Responsabile del Settore Servizi Amministrativi provvederà all'impegno della spesa e alla relativa liquidazione.

4. In caso di accoglimento delle domande/ragioni dell'Ente, l'Avvocato si attiverà al fine di recuperare le spese liquidate dal Giudice, nei modi e nei termini concordati con l'Amministrazione.

Art. 9 - Cancellazione dall'Elenco

1. E' disposta la cancellazione dall'Elenco degli Avvocati dell'Ente di quei professionisti che:

- a) abbiano reso falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;
- b) abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
- c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- d) non abbiano presentato offerta o abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare l'incarico dopo aver partecipato alla procedura comparativa;
- e) siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze giudicate tali dalla stazione appaltante;
- f) per i quali siano sopravvenuti motivi di incompatibilità o conflitto di interessi;
- g) facciano apposita richiesta scritta di cancellazione.

2. La cancellazione, salvo il caso di cui al punto e), è preceduta da contestazione scritta.

Art. 10 - Pubblicità

1. L'Elenco degli Avvocati dell'Ente è reso pubblico sul sito web del Comune e nelle forme che l'Amministrazione riterrà più idonee a garantirne la massima pubblicità.

2. Gli atti di affidamento dei servizi legali di cui al presente Regolamento sono pubblicati sul sito istituzionale – Sez. Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

Art. 11 – Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento generale UE 2016/679 sulla protezione dei dati e dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il conferimento dei dati personali al Comune di Barberino di Mugello da parte dei professionisti è necessario ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione e la permanenza nell'Elenco.

2. I dati dei quali il Comune entrerà in possesso, a seguito delle procedure descritte nel presente Regolamento, verranno trattati secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e, in ogni caso, nel rispetto della normativa vigente in materia solo per fini istituzionali previsti dalla normativa o, in mancanza di disposizioni legislative, previo consenso dell'interessato.

3. Titolare del Trattamento dei dati è il Comune di Barberino di Mugello in persona del suo legale rappresentante pro-tempore; il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Servizi Amministrativi pro-tempore; il D.P.O. è indicato sul portale telematico dell'Ente; gli incaricati del trattamento sono individuati con apposito provvedimento del Responsabile del Settore Servizi Amministrativi.

4. Sono garantiti ai professionisti tutti i diritti previsti dalla normativa vigente in materia e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché il diritto di opporsi a loro trattamento per motivi legittimi.

Art. 12 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di Deontologia Forense.

Art. 13 – Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione dello stesso.
